

**PROTOCOLLO D'INTESA
SULLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (R.S.U.)
E SUI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)**

Il giorno 4 novembre 2004, in Roma,

tra

GRUPPO POSTEL

e

SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL, UGL-COMUNICAZIONI

PREMESSO CHE


- con l'Accordo del 16 settembre 2003, Poste Italiane e le OO.SS. hanno stipulato un Protocollo d'Intesa sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie in Poste Italiane S.p.A, a cui le parti intendono riferirsi per la definizione del regolamento per l'effettuazione delle elezioni delle RSU per le aziende del Gruppo Postel che applicano il CCNL Poste Italiane (Postel, PostelPrint, Docutel);
- in sede di Verbali di Accordo sottoscritti con le OO.SS. per l'armonizzazione dei trattamenti economico-normativi di Postelprint, le Parti hanno concordato di definire il regolamento per l'effettuazione delle elezioni delle RSU;
- conseguentemente, le Parti confermano la necessità di delineare il concetto di "Unità produttiva", ai fini dell'elezione e del funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nel Gruppo Postel;
- l'art. 18 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche, detta norme per la designazione o la elezione in Azienda dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali ivi costituite;

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, nel confermare i principi ispiratori del Protocollo d'Intesa del 19 maggio 1999 stipulato da Poste Italiane e dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo e tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza:

1. assumono il comune obiettivo di realizzare un assetto stabile ed unitario del sistema di rappresentanza nel Gruppo Postel, correttamente strutturato in relazione all'assetto organizzativo delle Società ed in linea con le previsioni di legge sopra richiamate;
2. intendono pervenire, con la stipula del presente Protocollo d'Intesa, secondo quanto previsto dal vigente CCNL, ad una disciplina per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) per il personale delle aziende del Gruppo Postel, e, nell'ambito di queste, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), coerente con i presupposti di cui in premessa e con la disciplina generale in materia contenuta nel Protocollo stipulato tra Governo e Parti Sociali il 23 luglio 1993, fatte salve le specificità del presente Protocollo.

La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.



PARTE PRIMA

Modalità di costituzione e funzionamento

ART. 1

AMBITO ED INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE DELLE R.S.U.

1. In tutte le Unità Produttive del Gruppo Postel, come di seguito definite, vengono costituite le Rappresentanze Sindacali Unitarie su iniziativa congiunta o disgiunta delle associazioni sindacali firmatarie sia del Protocollo tra Governo e Parti Sociali del 23 luglio 1993 sia del presente Protocollo.
2. Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
3. Nell'ambito delle predette R.S.U. vengono individuati, secondo le norme di cui al presente Protocollo, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
4. La stessa iniziativa, per i rinnovi di cui all'art. 7, 4° comma del presente Protocollo, potrà essere assunta anche dalla R.S.U. che decade, congiuntamente alle Organizzazioni Sindacali di cui all'art.4 del presente accordo.
5. Al fine di cui alla linea che precede, le Parti convengono che, ai sensi del presente Protocollo, le Unità Produttive del Gruppo Postel sono individuate e descritte nella tabella 1 allegata che forma parte integrante del presente Protocollo.
6. Le Parti stipulanti convengono, inoltre, che, qualora durante il periodo in cui restano in carica le R.S.U. vengano istituite nuove U.P., ovvero, in caso di modifiche della struttura organizzativa delle Società che incidano in modo significativo sulla individuazione delle U.P. di cui all'allegato elenco (soppressione, accorpamenti o scorpori di nuove U.P. ecc.), le Parti medesime si incontreranno per valutare congiuntamente la nuova situazione venuta a determinarsi ad ogni conseguente effetto.

ART. 2

COMPOSIZIONE DELLE R.S.U.

1. Alla costituzione della R.S.U. si procede mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti.
2. Le OO.SS. - nel procedere alla composizione delle liste dei candidati R.S.U. - terranno conto della classificazione del personale nonché della necessità di pervenire ad una adeguata rappresentanza in relazione alla rispettiva consistenza di lavoratrici e lavoratori.
3. La R.S.U., all'interno dell'Unità Produttiva, è unica; in considerazione della presenza di più sedi sulla stessa Unità Produttiva, potranno essere costituiti più collegi.

ART. 3

NUMERO DEI COMPONENTI LE R.S.U. - NUMERO DEI R.L.S.

1. Il numero dei componenti della R.S.U. è pari a:
 - a) n. 3 componenti nelle U.P. che occupano da 16 fino a 150 dipendenti;
 - b) n. 5 componenti nelle U.P. che occupano più di 150 fino a 300 dipendenti;
 - c) n. 8 componenti nelle U.P. che occupano più di 300 dipendenti
2. Il numero dei R.L.S. è pari a n. 1 per ciascuna U.P. fino a 300 unità, a n°3 per le U.P. superiori alle 300 unità.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right side.]

ART. 4

COMPITI E FUNZIONI DELLE R.S.U.

1. Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti per effetto di disposizioni di legge o di accordi collettivi.
2. L'informazione e la consultazione con la R.S.U. a livello di unità produttiva avrà per oggetto quanto previsto rispettivamente alla lettera C) comma 1 dell' art. 5 e alla lettera C) dell'art.6 del vigente CCNL Poste Italiane; per la contrattazione si rinvia a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa sulle Relazioni Industriali.

ART. 5

DIRITTI, PERMESSI, LIBERTÀ SINDACALI E TUTELE DELLE R.S.U.

1. I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. (o delle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate) nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300/1970. Le Organizzazioni Sindacali che siano firmatarie del presente Protocollo d'Intesa nonché quelle che aderiscano alla disciplina in esso contenuta, rinunciano formalmente a costituire le R.S.A. ai sensi della legge n. 300/1970 (ad esclusione dell'unità di Napoli, come previsto in tabella 1), ferma restando la possibilità di operare attraverso gli organismi di cui all'art. 30 della Legge 300/1970.
2. Le Parti convengono che sono fatti salvi in favore delle OO. SS. stipulanti il CCNL e firmatarie del presente Protocollo i seguenti diritti:
 - diritto di indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori con le modalità definite nel vigente CCNL
 - diritto di affissione di cui al vigente CCNL
 - diritto ad usufruire di un locale per le esigenze delle RSU; a livello di Unità Produttive le Parti stabiliranno le concrete modalità di esercizio di tale diritto, in considerazione degli spazi effettivamente utilizzabili


ART. 6

AGIBILITÀ DEI R.L.S.

La definizione di quanto previsto negli artt. 11, 18, 19 e 20 del D. Lgs. 626/94 in materia di agibilità, prerogative e funzionamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza viene individuata nell'Accordo integrativo al presente Protocollo.

ART. 7

DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO DI R.S.U.



1. I componenti delle R.S.U restano in carica per tre anni.
2. Ai fini del computo del predetto termine di durata, in caso di rinnovo generale delle RSU, le Parti firmatarie, al termine delle procedure elettorali, si incontreranno per definire la data di contestuale assunzione dell'incarico da parte di tutte le RSU elette.
3. In caso di dimissioni dall'incarico, che dovranno avvenire in forma scritta, o di risoluzione del rapporto di lavoro di un componente, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
4. Le sostituzioni dei componenti delle R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo secondo le modalità previste dal presente Protocollo.
5. I componenti della R.S.U. decadono all'atto del rinnovo generale della rappresentanza a norma dell'art. 12 che segue, ovvero per trasferimento ad altra Unità Produttiva; in tale ultimo caso subentra il primo dei non eletti appartenenti alla stessa lista.

ART. 8

FUNZIONAMENTO R.S.U. E DECISIONI

1. La R.S.U. decide autonomamente le modalità di convocazione e di funzionamento; può, tuttavia, essere convocata su richiesta di una associazione sindacale avente il potere di iniziativa per la costituzione delle R.S.U. stesse con preavviso di almeno 48 ore.
2. Le riunioni delle R.S.U. sono valide se presente il 50% più uno dei componenti.
3. Le decisioni della R.S.U. sono assunte a maggioranza dei presenti alla riunione.

ART. 9


DURATA DELL'INCARICO E FUNZIONI DEI R.L.S.

1. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza assumono le funzioni attribuite dall'art. 19 del D. Lgs. N. 626/94 e i corrispondenti compiti previsti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza cessano dall'incarico per:
 - cessazione dal proprio incarico di RSU per uno dei motivi previsti nell'art. 7 del presente Protocollo d'Intesa
 - dimissioni dallo specifico incarico di R.L.S., comunicate in forma scritta all'Azienda ed alla competente struttura sindacale
3. Nei casi di cui al comma che precede, fatta eccezione del caso di cui all'art. 7, 1° e 4° comma, si procede alla sostituzione con il primo dei componenti la RSU della stessa lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti per l'elezione dei RLS; in mancanza, si provvederà, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 626/94, tramite designazione all'interno delle R.S.U. elette per la medesima lista, entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'incarico di RLS o RSU.

ART. 10

ARMONIZZAZIONE

Le Parti concordano che, qualora intervenga una disciplina legislativa volta a regolamentare la materia oggetto del presente Protocollo, si procederà al riesame dello stesso per la relativa armonizzazione.



ART. 11

EFFICACIA DELL'ACCORDO

Il presente Protocollo rappresenta una normativa unitaria ed inscindibile e sostituisce integralmente quanto contenuto, per la materia medesima, nei preesistenti accordi o regolamenti comunque rinvenienti.

PARTE SECONDA

Regolamento per l'elezione della R.S.U. e dei R.L.S.

ART. 12


MODALITÀ PER INDIRE LE ELEZIONI DELLE R.S.U.

1. Le elezioni si svolgeranno nei giorni 22 e 23 febbraio 2005; a tal fine l'iniziativa deve essere assunta congiuntamente o disgiuntamente da parte delle OO.SS. stipulanti il presente Protocollo territorialmente competente entro e non oltre il 20.12.2004 con lettera inviata alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione Gruppo Postel; le liste dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 14.01.2005 alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo Postel, che rilascerà apposita ricevuta, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 19, comma 1. Entro il 18.01.2005 dovranno essere costituite le commissioni elettorali.
2. Per i successivi rinnovi, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della R.S.U., le associazioni sindacali di cui al precedente art. 1 commi 1 e 2, congiuntamente o disgiuntamente assumeranno l'iniziativa di indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposita bacheca che l'Azienda metterà a disposizione delle R.S.U. nella U.P. interessata; il calendario delle votazioni in caso di rinnovo generale della rappresentanza dovrà essere concordato tra le Parti firmatarie del presente Protocollo per tutto il territorio nazionale.
3. Il termine per la presentazione delle liste è per i rinnovi di 15 giorni di calendario dalla data di pubblicazione dell'annuncio di indizione delle elezioni.
4. Entro il termine indicato al punto che precede dovranno essere costituite le commissioni elettorali di cui al successivo art. 17.
5. L'ora di scadenza si intende fissata alle ore 12.00 del quindicesimo giorno di calendario; le liste vanno presentate alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo Postel che rilascerà apposita ricevuta.

ART. 13

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. Le elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza vengono effettuate contestualmente alle elezioni delle R.S.U. e nell'ambito delle medesime procedure
2. L'elettorato passivo è riservato ai componenti delle RSU;
3. All'atto della presentazione delle liste elettorali per l'elezione delle RSU i candidati a Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza vengono specificatamente indicati tra i candidati proposti per l'elezione della RSU.
4. Nel caso in cui le procedure elettorali non dovessero consentire di individuare tutti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza previsti dal presente Protocollo, si procederà, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 626/94, alla designazione dei medesimi all'interno delle RSU elette sulla base di risultati ottenuti dalle singole liste per la elezione delle RSU.



ART. 14

QUORUM PER LA VALIDITÀ' DELLE ELEZIONI

1. Le OO.SS. stipulanti il presente Protocollo e le Aziende del Gruppo Postel favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Per la validità delle elezioni è necessario che i votanti risultino essere almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.
3. Ove detta condizione non avesse a verificarsi, le strutture sindacali procederanno ad un attento esame delle motivazioni della mancata elezione attraverso una approfondita discussione con i lavoratori interessati. Nei tre mesi successivi potranno essere indette nuove elezioni che saranno valide anche qualora non si sia raggiunta la percentuale indicata al comma che precede.

ART.15

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Hanno diritto di votare e sono eleggibili tutti i lavoratori dipendenti in forza alla U.P. alla data delle elezioni che abbiano superato il periodo di prova con: contratto a tempo indeterminato, contratto di formazione lavoro, contratto di apprendistato.

ART. 16

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

1. All'elezione della R.S.U. possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
 - a) associazioni sindacali firmatarie del presente Protocollo e del CCNL;
 - b) associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
 - accettino con espressa dichiarazione scritta il presente Protocollo;
 - corredino la lista da un numero di firme di lavoratori dipendenti della U.P. pari al 5% degli aventi diritto al voto; a tal fine il parametro di riferimento è costituito dai lavoratori di cui all'art. 15, 1° comma che precede, occupati nella U.P. alla data di rilevazione degli elenchi di cui all'art. 35, comma 4 del presente Protocollo.
2. Il lavoratore può sottoscrivere una sola lista; qualora il lavoratore risulti firmatario di più liste, tutte le sottoscrizioni avvenute ad opera del lavoratore medesimo saranno ritenute nulle.
3. Non possono essere candidati i membri della commissione elettorale, i presidenti di seggio, gli scrutatori ed i sottoscrittori delle liste.
4. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui al successivo art. 17, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale, facendo integrare le altre liste.
5. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero totale dei componenti la R.S.U. da eleggere nel collegio.
6. Ogni associazione sindacale non può presentare più di una lista in ciascun collegio elettorale.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones on the left and right.

ART. 17

COMMISSIONI ELETTORALI

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, per l'elezione di ciascuna R.S.U. viene costituita in ogni U.P. una apposita commissione elettorale.
2. Per la composizione della stessa, ogni associazione sindacale presentatrice di lista potrà designare, comunicandolo anche alla Direzione Risorse Umane Postel, un lavoratore dipendente della U.P. non candidato.
3. La commissione elegge al suo interno un Presidente.

ART. 18

COMPITI DELLE COMMISSIONI ELETTORALI

1. La commissione elettorale ha il compito di:
 - a. ricevere dalla Direzione Risorse Umane di Postel le liste presentate;
 - b. verificarne la valida presentazione escludendo quelle non rispondenti ai requisiti previsti dal presente Protocollo; in tal caso decade da componente della commissione il membro indicato dalla associazione sindacale presentatrice della lista esclusa;
 - c. assegnare alle liste il proprio numero;
 - d. acquisire dalla Direzione Risorse Umane di Postel l'elenco degli aventi diritto al voto ed il dato di cui all'art. 16, 1° comma, lett. b) del presente Protocollo;
 - e. costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio della normale attività produttiva;
 - f. assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
 - g. calcolare ed applicare i quozienti elettorali per l'assegnazione dei seggi alle varie liste;
 - h. esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente regolamento;
 - i. proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste;
 - j. comunicare ai lavoratori la data di apertura e di chiusura dei seggi con un anticipo di almeno 15 giorni di calendario;
 - k. garantire la più ampia informazione sui candidati, sul luogo delle votazioni e sulle liste.
 - l. procedere al sorteggio di cui agli artt. 22, comma 1 e 30, comma 2 che seguono.
2. La commissione elettorale decide a maggioranza dei suoi componenti.

ART. 19

AFFISSIONE DELLE LISTE E SPAZI ELETTORALI

1. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione in bacheca almeno 8 giorni di calendario prima della data fissata per le elezioni.
2. L'Azienda si impegna a garantire spazi per la pubblicità elettorale. In tal caso gli spazi saranno ripartiti in misura uguale tra le liste.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones on the left and right.

ART. 20

SCRUTATORI

1. E' in facoltà di ciascuna associazione sindacale presentatrice di lista di designare uno scrutatore, per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati ed applicati nella stessa unità produttiva.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 48 ore che precedono l'inizio delle votazioni, dandone comunicazione alla commissione elettorale ed alla Direzione aziendale competente.

ART. 21

SEGRETEZZA DEL VOTO

Nelle elezioni il voto è segreto e diretto, e non può essere espresso né per lettera né per interposta persona.

ART. 22

SCHEDE ELETTORALI

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di sorteggio e con la stessa evidenza.
2. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio, la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
3. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.
4. Il voto di lista sarà espresso mediante croce tracciata sulla intestazione della lista.
5. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

ART. 23

PREFERENZE

1. L'elettore nell'ambito della lista prescelta potrà indicare una preferenza per i candidati delle RSU ed una per gli RLS.
2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una croce apposta a fianco del nome del candidato preferito oppure segnando il nome del candidato nell'apposito spazio della scheda.
3. L'indicazione di preferenza data ad un candidato vale anche come voto di lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. L'indicazione di più preferenze date ad una stessa lista vale unicamente come voto di lista.
4. Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.
5. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones on the left and right.

ART. 24

MODALITÀ' DELLA VOTAZIONE

1. La commissione elettorale, previo accordo con la Direzione Risorse Umane di Postel, stabilirà in tempo utile le sedi (seggi) della votazione, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto, l'esercizio del voto; il concreto esercizio del voto sarà effettuato in due giornate lavorative in orario compreso tra le ore 9.00 e le ore 24.00, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività lavorativa.
2. Qualora l'ubicazione lo dovesse richiedere, dovranno essere stabilite più sedi di votazioni.
3. I lavoratori distaccati presso altra struttura dello stesso collegio elettorale votano nel seggio assegnato a tale ufficio.
4. Luogo e calendario di votazione, indicante l'orario e il giorno di apertura di ciascun seggio, dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante affissione nell'albo esistente presso gli uffici aziendali, almeno 8 giorni di calendario prima della data fissata per le elezioni.

ART. 25

COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 20 del presente protocollo e da un presidente nominato dalla commissione elettorale.

ART. 26

ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE

1. Ogni seggio sarà munito, a cura della commissione elettorale, di un'urna elettorale idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata fino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
2. A cura della commissione elettorale il seggio deve inoltre avere un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto; tale elenco sarà messo a disposizione dalla Direzione aziendale a cui fa riferimento il seggio.

ART. 27


RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI

Per essere ammessi al voto gli elettori dovranno esibire un documento di riconoscimento personale; in mancanza di tale documento essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza dovrà essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

ART. 28

CERTIFICAZIONE DELLA VOTAZIONE

Nell'elenco di cui al precedente art. 26, comma 2, a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

A series of handwritten signatures in black ink, written over a list of names. The signatures are cursive and vary in style, representing individual voters confirming their participation in the election.

ART. 29

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi di quell'unità produttiva.
2. Al termine dello scrutinio il verbale, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato, a cura del presidente, alla commissione elettorale unitamente al materiale della votazione, schede, elenchi etc.
3. La commissione, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo, dandone atto nel proprio verbale, e provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale trasmesso dai seggi ad esclusione dei verbali; il plico sigillato dopo la definitiva convalida delle R.S.U. sarà conservato secondo gli accordi tra la commissione elettorale e la direzione aziendale in modo da garantire l'integrità almeno per tre mesi.
4. Il plico sarà successivamente distrutto alla presenza di un delegato della commissione elettorale e di un delegato della Direzione Risorse Umane Postel.

ART. 30

ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1. Ai fini dell'elezione dei componenti della R.S.U., il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. Il quorum per l'attribuzione dei seggi si ottiene dividendo il totale generale dei voti validi ottenuti dalle varie liste per il numero dei seggi da attribuire. Gli eventuali seggi non potuti attribuire a quoziente pieno, saranno assegnati alle liste con i resti più alti. In caso di liste che abbiano ottenuto parità di voti si procederà al sorteggio secondo le modalità che verranno fissate dalla commissione elettorale di cui all'art. 17 che precede. Nell'ambito della stessa lista, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità, in relazione all'ordine nella lista.

ART. 31

RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. La commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi ed alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione stessa.
2. Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al comma precedente e la commissione ne darà atto nel verbale di chiusura.
3. Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
4. Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata, a cura della commissione elettorale, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma che precede, a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali nonché, entro le medesime 48 ore, alla Direzione Risorse Umane di Postel a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a signature that appears to read "Kretschy" and another that appears to read "Lison".]

ART. 32

COMITATO DEI GARANTI

1. Contro la decisione della commissione elettorale, è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti. Tale comitato è composto da un membro designato da ciascuna delle OO. SS. presentatrici di liste interessate al ricorso, da un rappresentante del Gruppo, ed è presieduto dal direttore della DPL o da un suo delegato.
2. Il comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni, assicurando la comunicazione dei risultati del ricorso, con le modalità previste al 4° comma dell'art. 31 che precede, a tutti i soggetti interessati ed alla Direzione Risorse Umane di Postel.

ART. 33

COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU E DEGLI R.L.S.

La nomina, a seguito di elezione, dei componenti della R.S.U e degli R.L.S., una volta definiti gli eventuali ricorsi previsti dal presente Protocollo, sarà comunicata per iscritto alla Direzione Risorse Umane di Postel a cura delle OO.SS. di rispettiva appartenenza dei componenti eletti.

ART. 34


ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE AZIENDALE

1. La Direzione Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo Postel metterà a disposizione della commissione elettorale entro il 19 gennaio 2005 l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola U.P. suddiviso per Azienda e sito di applicazione e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali (materiale, schede, fotocopie, matite etc).
2. Al fine di svolgere le elezioni nei tempi prestabiliti, la Direzione Aziendale provvederà, su richiesta e d'accordo con le commissioni elettorali, alla istituzione di seggi mobili.

ART. 35

DISPOSIZIONI VARIE

1. I componenti la commissione elettorale, i presidenti di seggio e gli scrutatori, potranno espletare i loro incarichi in orario di lavoro senza dare luogo ad alcuna corresponsione aggiuntiva rispetto alla ordinaria retribuzione.
2. In caso di impedimento oggettivo documentato di uno dei componenti la commissione elettorale o del seggio, la O.S. di riferimento ha facoltà di provvedere alla designazione di un componente sostituto prima dell'insediamento della commissione elettorale o del seggio, dandone di ciò comunicazione all'azienda.

A series of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. The signatures are stylized and vary in length, with some appearing to be initials and others more complete names. They are arranged horizontally across the bottom of the page.

3. Ai fini dell'applicazione dei dispositivi di cui al presente Protocollo, per le elezioni del 22 e 23 febbraio 2005, la Direzione Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo Postel, entro il 16.12.2004, fornirà alle OO.SS. firmatarie gli elenchi numerici e nominativi degli aventi diritto al voto occupati di ogni singola U.P suddivisi per Azienda.
4. Per le consultazioni successive i predetti elenchi verranno consegnati alla data stabilita consensualmente tra le Parti.

Gruppo POSTEL

Luca Rossi

SLC CGIL

Luca Rossi *Luca Rossi*

SLP CISL

Luca Rossi *Luca Rossi*

UIL POST

Luca Rossi

FAILP CISAL

Luca Rossi

SAILP CONFSAI

Luca Rossi

UGL COM.NI

Luca Rossi

POSTEL/POSTELPRINT/DOCUTEL
(inclusi CFL-Apprendistato)
Situazione al 2.11.04

Unità produttiva		n° dip. parziale	n° dip. totale	n° RSU
Milano			234	5
Trezzano	Postel	22		
Cordusio	Postel	4		
Corso Lodi	Postel	20		
Melzo	Postel	6		
Melzo	PP	182		
Nord-Ovest			171	5
Genova	Postel	107		
Genova	PP	64		
Nord-Est			108	3
Venezia	PP	17		
Verona	Postel	73		
Verona	PP	18		
Bologna			47	3
Bologna	Postel	2		
Bologna	PP	45		
Siena	Docutel		29	3
Roma			370	8
Fiumicino	Postel	70		
Fiumicino	PP	14		
Massaia	Postel	69		
Massaia	PP	1		
Cerva (ENI)	Postel	1		
Pomezia	PP	215		
Palermo	Postel		135	3
BARI	PP		35	3
Napoli*	PP		20	
			1149	

Totale dipendenti Postel 509
 Totale dipendenti PostelPrint 556
 Totali dipendenti Docutel 29

(esclusi i dirigenti)

* per Napoli rimane in vigore il sistema attuale

Linea Alcantara

Piani Moniz

Carli

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ACCORDO INTEGRATIVO AL PROTOCOLLO D'INTESA
sui
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)

Il giorno 4 novembre 2004, in Roma,

tra

Gruppo POSTEL


e

SLC CGIL - SLP CISL - UIL POST - FAILP CISAL - SAILP CONFSAL - UGL COM.NI

Premesso:

- che il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE detta norme riguardanti la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- che il D.Lgs. di cui all'alinea che precede demanda alla contrattazione collettiva la definizione di specifici aspetti applicativi;
- che all'art. 6 del Protocollo d'Intesa sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie e sui Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori del 4.11.2004, le Parti hanno convenuto di definire in un Accordo aggiuntivo quanto previsto negli artt. 11,18,19 e 20 del D.Lgs 626/94 in materia di agibilità, prerogative e funzionamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e dell'Organismo Paritetico;
- che in data 16 settembre 2003 Poste Italiane e le OO.SS. hanno definito l'accordo integrativo sui Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori, a cui le parti intendono riferirsi per la definizione dell'Accordo sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nelle Società del Gruppo Postel;
- che le Parti intendono, con il presente Accordo, dare attuazione a quanto previsto nel predetto Protocollo del 4.11.2004, coerentemente con quanto previsto nel contesto generale richiamato dal vigente CCNL all'art. 46;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:



la premessa costituisce parte integrante del presente Accordo.

ART. 1

RIUNIONI PERIODICHE

In applicazione dell'art. 11 del D. Lgs. n. 626/94 le riunioni periodiche di cui al comma 1 del medesimo articolo 11, sono convocate su iniziativa del Datore di lavoro, tramite il Servizio di prevenzione e protezione dei rischi, almeno una volta l'anno, con un preavviso non inferiore a 7 giorni e su ordine del giorno scritto.

La riunione può avere altresì luogo in occasione di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Al termine della riunione viene redatto un verbale che dovrà essere sottoscritto dai soggetti di cui all'art. 11 del D.Lgs 626/94.

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito R.L.S.), previa comunicazione al Responsabile della propria unità di appartenenza, vengono concessi specifici permessi senza perdita della retribuzione, per la durata della riunione nonché per i tempi strettamente necessari al raggiungimento del luogo di effettuazione della riunione stessa.


Agli incontri potranno partecipare i membri dell' organismo di cui all'art. 6 del presente Accordo.

Successivamente, nel corso di apposito incontro, convocato a livello nazionale, verrà comunicata alle OO.SS. stipulanti il presente Accordo opportuna sintesi di quanto affrontato a livello di Unità Produttiva.

ART. 2

INFORMAZIONE

Ai RR.LL.S. vengono fornite, sin dall'inizio del loro mandato, le informazioni relative agli ambiti di loro competenza di cui comma 1° dell'art. 19 D.Lgs. n. 626/94 ed in generale quelle eventualmente e preventivamente necessarie alla partecipazione alle riunioni periodiche di cui all'art. 1 che precede.



In particolare, per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'Unità Produttiva di propria competenza, per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.

Il R.L.S. ha il diritto di ricevere copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4°, comma 2°, del D.Lgs 626/94 come modificato dal D.Lgs 242/96.

I RR.LL.S. sono tenuti al rispetto del segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni espletate.

ART. 3

FORMAZIONE

Il R.L.S. ha diritto a ricevere la formazione prevista dall'art. 19, 1° comma, lett. g), del D.Lgs. 626/94.

La formazione per i RR.LL.S., i cui oneri sono totalmente a carico dell'Azienda, è svolta durante l'orario di lavoro mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività e di cui agli artt. 1 e 7 del presente Accordo.

Tale formazione, che dovrà essere distribuita per complessive 36 ore nell'arco temporale del mandato dei suddetti RR.LL.S., si realizza attraverso un apposito programma articolato in due distinti moduli, uno di base ed uno di aggiornamento, così individuati:

- a) formazione di base di 18 ore, per il primo anno di incarico;
- b) formazione di aggiornamento di 12 ore per il secondo anno di incarico, e di 6 ore per il terzo anno.

La formazione di base deve comunque prevedere:

- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi delle attività e relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie nella valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.

All'orientamento formativo è chiamato a collaborare l'organismo di cui all'art. 6 che segue.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a small signature, a large signature, a signature with the name 'Mura' visible, a signature with the name 'Mettegliaz' visible, and another signature. There are also some initials scattered around.

ART. 4

MODALITA' DI CONSULTAZIONE

La consultazione, rivolta alle OO.SS. stipulanti il presente Accordo, riguarda gli atti e le materie di portata generale, concernenti l'intero Gruppo e di seguito elencate:

1. designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Safety) e degli Addetti al Servizio di prevenzione;
2. criteri di valutazione dei rischi e relativo documento;
3. attività di prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione dei lavoratori;
4. organizzazione della formazione dei lavoratori di cui all'art. 22, comma 5 del Dlgs 626/94;
5. individuazione e programmazione della prevenzione nelle Unità Produttive.

L'eventuale partecipazione dei RR.LL.S potrà realizzarsi previa costituzione di una specifica delegazione che verrà individuata nell'ambito dei lavori dell'Organismo Paritetico di cui al successivo art. 6.

La consultazione potrà essere estesa ai membri degli organismi di cui all'art. 6 del presente Accordo.

Gli attori della consultazione sono tenuti, relativamente alle notizie ed alla documentazione ricevuta, al rispetto della sicurezza e del segreto industriale.

Tali soggetti, in occasione della consultazione, possono formulare proposte e osservazioni che vengono riportate a verbale, successivamente da questi controfirmato; copia di detto verbale viene consegnata a tutti i soggetti interessati.


ART. 5

ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 19, 1° comma, lettera a), del D.Lgs n. 626/94, ciascun R.L.S. ha diritto di accesso, secondo le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo, ai luoghi di lavoro ricompresi nel territorio dell'Unità Produttiva nel quale è stato eletto.

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, delle aree protette, delle previsioni di legge e dei programmi interni di igiene e sicurezza.

Il R.L.S. segnala con un idoneo anticipo, al Servizio di Prevenzione e Protezione (Safety), le visite che intende effettuare presso gli ambienti di lavoro, al fine di poter permettere a quest'ultimo di organizzare e prestare, direttamente o attraverso un addetto delegato, la relativa assistenza tecnica.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the far right, the number '4' is written. The signatures are somewhat stylized and difficult to read, but they appear to be official marks of approval or agreement.

ART. 6

ORGANISMO PARITETICO

E' istituito a livello nazionale di Gruppo, l' Organismo Partecipativo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, espressione delle Aziende e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo.

Lo stesso, oltre a svolgere compiti previsti dalla legge in materia di orientamento e di promozione di iniziative formative/informative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti, avranno, anche, un ruolo centrale nel funzionamento dei meccanismi e nel conseguimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs 626/94.

L' Organismo svolgerà un ruolo di indirizzo e coordinamento degli orientamenti inerenti la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e di garanzia in ordine alla uniforme e corretta applicazione nelle Aziende, intervenendo anche in relazione all'insorgenza di eventuali problematiche.

In particolare:

- a. propone e promuove iniziative atte a prevenire ogni forma di danno o infortunio o malattia professionale ai lavoratori determinata da carenze ambientali e/o strumentali anche sulla base di dati statistici forniti dalle Società;
- b. formula proposte in materia di iniziative formative connesse all'applicazione del D.Lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c. formula proposte finalizzate a favorire l'accesso ai finanziamenti comunitari e nazionali in materia di salute e sicurezza;
- d. favorisce la diffusione di apposito materiale informativo e divulgativo destinato ai lavoratori dipendenti;
- e. costituisce sede di composizione delle problematiche, di carattere generale o particolare, emerse nelle Unità Produttive, formulando proposte idonee al loro superamento, anche con riferimento a quanto previsto all'art. 20 del D.Lgs 626/94.e delle controversie riguardanti i diritti di rappresentanza, formazione ed informazione secondo le modalità definite all'art. 9 che segue;
- f. garantire la tenuta dell'elenco dei nominativi dei RR.LL.S delle Unità Produttive delle Società del Gruppo.

Ogni organizzazione sindacale firmataria del presente protocollo, potrà designare un membro dell'organismo in argomento; l'Azienda nominerà un numero di rappresentanti equivalente al numero dei rappresentanti sindacali.

Per ogni membro effettivo è nominato un supplente che sarà convocato solo in caso di assenza dichiarata da parte del titolare.

L'Organismo si riunisce, di norma, due volte l'anno.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the center and right, and the number '5' on the far right.

ART. 7

PERMESSI RETRIBUITI

In relazione all'articolazione delle strutture aziendali e del relativo ambito geografico, sono fissati in 30 ore annue pro-capite i permessi retribuiti che ciascun R.L.S. può utilizzare per l'espletamento dei compiti riconosciutigli dalla normativa vigente in materia.

Le ore di permesso sono riconosciute a titolo esclusivo e specifico a ciascun R.L.S..

Sono esclusi dalle predette quantità di ore i permessi retribuiti necessari sia per la partecipazione a riunioni convocate dalla Società sia per le attività previste alle lettere b), c), d), i) e l) dell'art. 19, 1° comma, del D.Lgs. n. 626/94.

Per le attività di cui alla lettera g) del predetto articolo vale quanto previsto all'art. 3 che precede.

Fermo restando quanto previsto al 3° comma dell'art. 5 del presente Accordo, i permessi previsti al comma primo del presente articolo devono essere comunicati in forma scritta dal R.L.S. al Responsabile della propria unità di appartenenza, di norma, due giornate lavorative prima della fruizione.

Ai RR.LL.S. che fruiscono dei permessi retribuiti previsti dal presente Accordo compete, per il tempo in cui sono stati assenti a tale titolo, il medesimo trattamento economico assicurato ai dirigenti sindacali che fruiscono dei permessi retribuiti in base agli accordi derivanti dall'applicazione dell'art. 30 del Legge 20 maggio 1970, n. 300.

Qualora per gli spostamenti occorrenti all'espletamento delle attività previste dall'art. 19 del D.Lgs. n. 626/94, il R.L.S. debba sostenere delle spese, esse devono essere preventivamente autorizzate dall'Azienda e verranno rimborsate dietro presentazione della relativa documentazione, secondo le modalità in atto per la generalità del personale.

ART. 8

STRUMENTI

In attuazione di quanto previsto dagli articoli 18, 4° comma, e 19, 2° e 3° comma, del D.Lgs. n. 626/1994, l'Azienda fornisce ai RR.LL.S. gli strumenti necessari all'espletamento delle relative funzioni, come di seguito precisato:

- la facoltà di affissione dei comunicati nella bacheca accessibile a tutti i lavoratori;
- la possibilità di effettuare eventuali comunicazioni telefoniche e via fax;
- quant'altro strettamente necessario allo svolgimento del mandato, ivi ricomprendendo una sufficiente dotazione di materiale di cancelleria.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a date "12.12.1994" and a page number "6".]

ART. 9

CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs n. 626/94, in tutti i casi di insorgenza di controversie sull'applicazione di norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le Parti interessate si impegnano ad adire l'Organismo Paritetico, di cui all'art. 6 del presente Accordo, al fine di addivenire, ove possibile, ad una soluzione concordata.

L'O.P., delibera a maggioranza dei membri .

Del procedimento viene redatto motivato verbale.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti si incontreranno entro l'anno 2005, per procedere ad una verifica congiunta del presente Accordo.

Gruppo POSTEL

[Handwritten signature]

SLC CGIL

[Handwritten signature]

SLP CISL

[Handwritten signature]

UIL POST

[Handwritten signature]

FAILP CISAL

[Handwritten signature]

SAILP CONFSAI

[Handwritten signature]

UGL COM.NI

[Handwritten signature]